

Volontariato e volontari – Decreto sull'assicurazione dei volontari e Registro dei volontari

L'**art.17** del Codice del Terzo Settore dà una **definizione più generale** di volontario, e delle attività di volontariato, e riguarda tutte le tipologie di Enti di Terzo Settore. L'attività del volontario è a titolo gratuito; il volontario ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, mentre sono vietati rimborsi di tipo forfettario. E' invece ammessa l'autocertificazione di 10 euro al giorno o 150 euro mensili per la propria attività. La figura di volontario è incompatibile con il lavoro subordinato o altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio.

L'**art.18** prevede per i volontari l'**assicurazione obbligatoria** per le malattie e i contagi contratti per l'attività di volontariato. L'**art.19** tratta della promozione della cultura del volontariato. Le pubbliche amministrazioni promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, lo Stato riconosce in ambito scolastico e lavorativo le competenze acquisite nell'ambito del volontariato. Le Università riconoscono crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato in Enti del T.S.

Il **Decreto 6 ottobre 2021** (Ministero dello Sviluppo economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) disciplina gli **obblighi assicurativi** nei confronti dei volontari degli Enti Terzo Settore e le modalità di tenuta del **Registro volontari** (obbligatorio). L'obbligo assicurativo è esteso a tutti gli Enti che si avvalgono dell'azione dei volontari che devono essere inseriti in un apposito Registro volontari.

Specificiamo che l'obbligo assicurativo concerne gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.

L'AICS ha da tempo attivato una **polizza specifica** per i volontari, nominativa, attivabile per gli associati agli ETS tramite il programma di tesseramento, che copre le malattie connesse all'attività di volontariato svolta. Per quanto riguarda infortuni e responsabilità civile verso terzi, le coperture assicurative sono già previste dalla tessera base e sono attivate all'atto del suo rilascio.

Il Decreto non distingue tra volontari "continuativi" e volontari "occasionalisti", distinzione invece importante ai fini degli obblighi di iscrizione nello specifico Registro, ma l'obbligo di assicurazione vale per tutti..

Gli ETS possono anche avvalersi per l'attività di volontariato anche di persone aderenti ad Associazioni che fanno parte della stessa rete associativa (es.affiliati Aics) anche se non sono iscritte nel Registro dello stesso Ente di Terzo Settore.

Il Codice del Terzo Settore e il Decreto del 6 ottobre specificano l'obbligatorietà della tenuta del **Registro volontari** al quale devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale per l'Ente.

Il Registro dei Volontari è distinto dal libro degli associati nel quale sono contenuti i soci dell'ente, che possono anche essere volontari dello stesso ma anche no.

Il Registro dei Volontari è previsto sia in forma cartacea che in formato elettronico messo a disposizione dalla Rete associativa cui si aderisce. L'Aics ha già istituito il **Registro elettronico dei volontari**, che è generato automaticamente dal programma di tesseramento la prima volta che si stipula una polizza assicurativa per i volontari non occasionali.


Nel Registro devono essere indicati, per ciascun volontario: il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita; la residenza o, il domicilio; la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel Registro. Il Registro va tenuto aggiornato ad ogni variazione.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari "**occasional**", l'ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno e a stipulare per loro una assicurazione specifica in una sezione apposita e separata rispetto a quelli "**non occasional**".

È precisato infine che per i volontari "non occasional" le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro. Per quanto riguarda invece i volontari "occasional", l'efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Il nostro programma di tesseramento non prevede al momento una sezione separata per i volontari occasionali, ma è opportuno raccogliere i dati degli "occasional" per gli obblighi assicurativi che valgono per entrambe le tipologie di volontario. Il nostro programma di tesseramento comunica in tempo reale questi dati alla Compagnia assicuratrice e costituiscono preconditione per l'attivazione della polizza. E' in programma la possibilità di stipulare polizze collettive per i volontari occasionali. Sono di competenza degli uffici del Runtis, così come degli altri soggetti autorizzati, **i controlli** sulla documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari "non occasional" e "occasional", la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Maurizio Marcassa



Responsabile Area Volontariato Direzione Nazionale